

# Credito d'imposta per investimenti al Sud: modalità di compilazione del quadro RU Modello Redditi SC

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 4 Febbraio 2022

Cosa cambia nella **compilazione** del **quadro RU** del **Modello Redditi SC 2022**? Breve analisi delle **modalità di inserimento** dei **bonus per investimenti effettuati**. In particolare il **Bonus investimenti al Sud**.

## Modello Redditi SC: le novità per il bonus investimenti al Sud

Come abbiamo scritto nell'articolo pubblicato due giorni fa dal titolo "[Modelli Dichiarativi 2022 già disponibili, compresi gli ISA](#)", sono disponibili sul sito dell'Agenzia entrate i modelli dichiarativi. Dalla lettura delle relative istruzioni ([modello Redditi SC](#)), emergono delle **novità**, una delle quali riguarda il **bonus investimenti ex L. 178/2020**.

Ricordiamo che il **credito d'imposta** è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo**.



Nel caso di investimenti effettuati **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021** è invece utilizzabile **in compensazione in un'unica quota annuale**:

- dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro, relativamente agli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.

Occorre esporre distintamente i dati del credito d'imposta, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

## La compilazione del quadro RU

In particolare, le novità riguardano l'indicazione nel quadro RU del bonus investimenti.

Oltre agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (quindi il 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), occorrerà indicare distintamente anche gli investimenti che si effettueranno entro il 30 giugno 2022 ma per i quali entro il 31/12/2021 risulti accettato l'ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20%.

Nulla cambia, invece, per l'indicazione di tale credito d'imposta, che dovrà avvenire nella Sezione I del quadro RU.

Come lo scorso anno, bisogna esporre i **dati del credito d'imposta** nella sezione **distintamente** in relazione alle **diverse tipologie di beni agevolabili**.

Per ciascuna fattispecie agevolabile occorre infatti compilare un distinto modulo sezione I del quadro RU, utilizzando i codici credito:

- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari”.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, con il codice tributo “6935”;

- “2L” per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”.

Il relativo credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”;

- “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi.

Il relativo credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.

**La novità nelle istruzioni: contano anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022...**

Come detto, le nuove istruzioni stabiliscono che:

*“ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella presente sezione vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”.*

Pertanto, nel **rigo RU5** occorre indicare:

- nella **colonna 1**, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2**, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto;
- e nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

**Inoltre, nella sezione IV, occorre compilare, oltre al rigo RU130, anche il nuovo rigo RU140 (Investimenti beni strumentali 2021).**

In **RU130** occorre indicare gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione e gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 giugno 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

In particolare, in tali righe occorre compilare:

- le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito “L3” (nella colonna 1 occorre indicare il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile);

- la colonna 4, in relazione al codice credito “2L”;
- la colonna 5, in relazione al codice credito “3L”.

*NdR: Potrebbe interessarti anche...*

[La riforma delle Zone Economiche Speciali \(ZES\) e del credito d'imposta per gli investimenti in effettuati](#)

[Modello credito d'imposta per gli investimenti al Sud e nelle ZES](#)

*A cura di Danilo Sciuto*

Venerdì 4 febbraio 2022